

DETERMINAZIONE DSAI/1/2025/EEL

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI INTEGRITÀ
E TRASPARENZA DEL MERCATO DELL'ENERGIA ALL'INGROSSO E RIUNIONE CON I
PROCEDIMENTI AVVIATI CON DETERMINAZIONI DSAI/10/2023/EEL E DSAI/25/2024/EEL**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 13 gennaio 2025

VISTI:

- la direttiva (UE) 944/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- il regolamento (UE) 943/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sul mercato interno dell'energia elettrica;
- il regolamento (UE) 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso, come modificato e integrato dal regolamento (UE) 1106/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 (di seguito: REMIT);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- l'articolo 22 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (di seguito: legge 161/14);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- le Linee Guida dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia sull'applicazione del REMIT - edizione 6.1 del 18 dicembre 2024 (di seguito: Linee Guida ACER);
- il *REMIT Manual of Procedures on transaction data, fundamental data and inside information reporting (MoP on data reporting)* dell'ACER, compresi gli allegati, *pro tempore* vigente (di seguito MoP);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: l'Autorità) 19 dicembre 2023, 598/2023/E/com recante "Modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com);

- gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2023, 201/2023/A (di seguito: deliberazione 201/2023/A);
- la deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2023, 202/2023/A (di seguito: deliberazione 202/2023/A);
- la deliberazione dell’Autorità 13 giugno 2023, 266/2023/A (di seguito: deliberazione 266/2023/A);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell’Autorità 7 agosto 2023, DSAI/10/2023/eel (di seguito: determinazione DSAI/10/2023/eel);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell’Autorità 30 maggio 2024, DSAI/25/2024/eel (di seguito: determinazione DSAI/25/2024/eel).

CONSIDERATO CHE:

- al fine di assicurare che i consumatori e gli altri soggetti del mercato possano nutrire fiducia nell’integrità dei mercati dell’elettricità e del gas, che i prezzi fissati sui mercati dell’energia all’ingrosso riflettano un’interazione equa e concorrenziale tra domanda ed offerta e che non sia possibile trarre profitto dagli abusi di mercato, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno adottato il REMIT, che vieta le pratiche abusive capaci di influenzare tali mercati;
- al riguardo, all’articolo 2, comma 1, punto 1), il REMIT dispone che:
 - per “*informazione privilegiata*” si intende “*un’informazione che ha carattere preciso, che non è stata resa pubblica, che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più prodotti energetici all’ingrosso e che, se resa pubblica, potrebbe verosimilmente influire in modo sensibile sui prezzi di tali prodotti*”;
 - per “*informazioni*” si intendono, tra l’altro, “*(...) b) le informazioni riguardanti la capacità e l’uso degli impianti di produzione, stoccaggio, consumo o trasporto di energia elettrica o gas naturale (...), inclusa l’indisponibilità pianificata o non pianificata di tali impianti; (...) d) altre informazioni su cui un operatore di mercato diligente baserebbe in parte la decisione di concludere un’operazione concernente un prodotto energetico all’ingrosso o di emettere un ordine di compravendita di un prodotto di questo tipo*”;
- il successivo articolo 4, rubricato “*Obbligo di pubblicità delle informazioni privilegiate*”, stabilisce che gli operatori di mercato devono comunicare “*al pubblico in modo efficace e in tempo utile le informazioni privilegiate di cui dispongono (...)*” (comma 1);
- al fine di assicurare un’attuazione coordinata e coerente, l’ACER pubblica indicazioni in merito all’applicazione delle definizioni di cui al citato articolo 2 (articolo 16, comma 1, del REMIT);
- segnatamente, con riguardo alla fattispecie di cui al citato articolo 4 del REMIT, le Linee Guida ACER precisano che la pubblicazione delle informazioni

privilegiate deve avvenire in modo da consentirne la diffusione più ampia possibile al pubblico, garantendo un accesso facile e paritario a tutti gli utenti; pertanto, le informazioni devono essere divulgate utilizzando una piattaforma centralizzata che consenta a più operatori di mercato di condividere le informazioni con il pubblico in generale (*Inside Information Platform – IIP*);

- inoltre, ogni pubblicazione effettuata a norma dell'articolo 4, comma 1, del REMIT deve avvenire sotto forma di messaggio urgente di mercato (*Urgent Market Message: UMM*) (capitolo 4.2 delle Linee Guida ACER);
- quanto poi alla *tempestività*, le informazioni privilegiate devono essere pubblicate *prima possibile*, di regola *entro un'ora* (se non altrimenti specificato nelle norme e regolamenti applicabili), e comunque prima di avviare qualsivoglia attività di compravendita nei mercati energetici all'ingrosso a cui le informazioni privilegiate afferiscono (capitolo 4.3 delle Linee Guida ACER);
- ACER, qualora sospetti che si sia verificata una violazione del REMIT, ha il potere, tra l'altro, di chiedere a una o più autorità nazionali di regolamentazione di fornire tutte le informazioni relative alla violazione sospettata o di chiedere di avviare un'indagine sulla violazione sospettata e di adottare i necessari provvedimenti per porre rimedio a ogni violazione constatata, fermo restando che ogni decisione in merito ai provvedimenti necessari spetta all'autorità nazionale di regolamentazione interessata (articolo 16, comma 4, del REMIT, lettere a) e b);
- il compito di garantire l'attuazione del divieto di abusi di mercato, tra cui l'attuazione del predetto obbligo, è attribuito alle autorità nazionali di regolamentazione (articolo 13 del REMIT);
- gli Stati membri definiscono la disciplina sanzionatoria da applicare in caso di violazioni del REMIT e adottano tutti i provvedimenti necessari a garantirne l'applicazione, tenendo conto che le sanzioni devono essere effettive, dissuasive e proporzionate, nonché riflettere la natura, la durata e la gravità delle infrazioni commesse, i danni provocati ai consumatori e i potenziali vantaggi ottenuti dall'attività di negoziazione svolta sulla base delle informazioni privilegiate e della manipolazione del mercato (articolo 18 del REMIT);
- a ciò il legislatore italiano ha provveduto con la legge 161/14 e, segnatamente, con l'articolo 22 che ha attribuito all'Autorità, oltre a poteri di indagine ed esecuzione (comma 1), anche la possibilità di avvalersi – tra l'altro nei casi di sospetta violazione dell'obbligo di pubblicità delle informazioni privilegiate di cui all'articolo 4 del REMIT – della collaborazione di diversi soggetti, tra cui il Gestore dei mercati energetici (di seguito: GME) (comma 3), ed il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie (comma 6).

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- con determinazione DSAI/10/2023/eel è stato avviato nei confronti di Enel Produzione S.p.A. (di seguito: Enel Produzione o società) un procedimento sanzionatorio per violazione dell'articolo 4 del REMIT con riguardo ad alcune

condotte relative all'impianto di pompaggio idroelettrico di [omissis] nel periodo compreso tra [omissis];

- nei confronti della medesima società, con determinazione DSAI/25/2024/eel è stato avviato un altro procedimento sanzionatorio per violazione dell'articolo 4 del REMIT, con riguardo ad alcune condotte relative agli impianti di pompaggio idroelettrico [omissis] nel bimestre [omissis];
- successivamente, ACER ha informato l'Autorità di un ulteriore caso di sospetta violazione dell'obbligo di pubblicazione di informazioni privilegiate di cui all'articolo 4 del REMIT, da parte di Enel Produzione in relazione all'impianto termoelettrico di [omissis];
- con riguardo a tale evento, pertanto, la Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia dell'Autorità ha inviato al GME una richiesta di chiarimenti (prot. Autorità 49595 del 10 luglio 2024) in merito alla pubblicazione di un UMM sulla Piattaforma delle Informazioni Privilegiate (di seguito PIP), alla quale il GME ha fornito risposta con nota 17 luglio 2024 (acquisita con prot. Autorità 52348);
- in data 9 ottobre 2024, in relazione a detta potenziale ulteriore violazione, l'ACER ha formalmente trasmesso all'Autorità un addendum alla *Preliminary Initial Assessment* (PIA) inviata il 21 luglio 2022 (in relazione alle condotte di Enel Produzione oggetto del primo avvio di procedimento sanzionatorio);
- dall'esame degli elementi acquisiti è emerso che Enel Produzione ha effettuato una pubblicazione *tardiva* con riguardo all'indisponibilità non pianificata dell'impianto di [omissis] iniziata [omissis] e terminata [omissis];
- in particolare, la società ha effettuato il caricamento dell'UMM il [omissis] e questo è stato rifiutato dalla PIP, restituendo il seguente messaggio di errore "*Maximum number of messages exceeded, please try again later*"; nonostante tale messaggio, la società non ha proceduto a inviare nuovamente l'informazione privilegiata e ha segnalato l'indisponibilità dell'impianto soltanto alle ore [omissis], dunque con [omissis] ritardo rispetto alla data di inizio dell'evento, senza che detto ritardo venisse comunicato e/o motivato al pubblico, all'ACER e all'Autorità;
- alla luce di quanto sopra, Enel Produzione risulta avere violato l'articolo 4 del REMIT per non avere rispettato l'obbligo di comunicare al pubblico *in tempo utile* l'informazione privilegiata relativa all'indisponibilità dell'impianto di [omissis].

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio, nei confronti di Enel Produzione S.p.A., di un procedimento per l'adozione di un provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 22 della legge 161/14;
- in considerazione della connessione soggettiva e oggettiva del presente procedimento con i procedimenti avviati con le determinazioni DSAI/10/2023/eel e DSAI/25/2024/eel – nell'ambito dei quali Enel Produzione

ha presentato proposte di impegni (rispettivamente prot. Autorità 56588 del 7 settembre 2023 e prot. Autorità 46491 del 2 luglio 2024) – risulta opportuno procedere alla loro riunione per ragioni di economia procedimentale e di completezza istruttoria;

- la riunione dei citati procedimenti rende necessario – ai sensi dell’articolo 3, comma 6, dell’Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com – al fine di una valutazione congiunta di tutte le violazioni contestate, prorogare per i procedimenti già avviati il termine di durata delle istruttorie e il termine per l’adozione dei provvedimenti finali rispettivamente di 140 (centoquaranta) giorni e di 250 (duecentocinquanta) giorni, entrambi decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento.

DETERMINA

1. di avviare un procedimento nei confronti di Enel Produzione S.p.A., per l’accertamento, nei termini di cui in motivazione, delle violazioni in materia di integrità e trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso e per l’adozione del relativo provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 22 della legge 161/14;
2. di riunire il presente procedimento con quelli avviati con determinazioni DSAI/10/2023/eel e DSAI/25/2024/eel;
3. di designare, ai sensi dell’articolo 5 dell’Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com e degli articoli 13, comma 3, lettera b) e 16, comma 2, lettera b) dell’Allegato A alla deliberazione 201/2023/A, quale responsabile del procedimento l’avv. Veronica Olmari, nella sua qualità di Responsabile dell’Unità Violazioni della Regolazione nei Mercati Energetici della Direzione Sanzioni e Impegni;
4. di comunicare che, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, dell’Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine di durata dell’istruttoria è di 140 (centoquaranta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
5. di comunicare che, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine per l’adozione del provvedimento finale è di 250 (duecentocinquanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
6. di comunicare che, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, dell’Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine di durata dell’istruttoria dei procedimenti avviati con determinazione DSAI/10/2023/eel e DSAI/25/2024/eel è prorogato di 140 (centoquaranta) giorni decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento e, conseguentemente, che il termine per l’adozione del provvedimento finale dei medesimi procedimenti è prorogato di 250 (duecentocinquanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
7. di avvisare che le comunicazioni, di cui all’articolo 9 dell’Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.arera.it all’attenzione del Responsabile del procedimento e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l’eventuale casella di PEC o altro

indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;

8. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 6 dell'Allegato A della deliberazione 598/2023/E/com, possono presentare al Responsabile del procedimento richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 7;
9. di comunicare il presente provvedimento a Enel Produzione S.p.A. (P.IVA 05617841001) mediante PEC all'indirizzo enelproduzione@pec.enel.it e all'ACER all'indirizzo market.conduct@acer.europa.eu e di pubblicarlo, con gli *omissis* apposti in ragione della riservatezza delle informazioni ivi contenute, sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 13 gennaio 2025

Il Direttore

avv. Michele Passaro